

## **Ministero dell'interno, circolare 12 febbraio 2018 -**

Con il documento COM(2017) 701 final adottato a Bruxelles il 09/11/2017, la Commissione Europea ha espresso le valutazioni sui piani d'azione trasmessi dall'Italia, volti a correggere le carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen, per quanto concerne il Sistema d'informazione Schengen e la gestione delle frontiere esterne.

Nel predetto documento viene individuata l'esigenza di assicurare che non vi sia la contemporanea presenza, su uno stesso soggetto, di una inammissibilità Schengen e di un permesso di soggiorno.

Si ritiene che tali situazioni possano coesistere a causa della mancata cancellazione in SIS di un provvedimento espulsivo al momento del rilascio di un successivo permesso di soggiorno ascrivibile, non di rado, a cause sopravvenute (es. ottemperanza a provvedimenti dell'A.G. a seguito di ricorso, riesame e/o revoca della misura etc.).

Nelle more di un'attenta attività di verifica, da svolgere, a livello centrale con le Direzioni e gli Uffici che leggono per conoscenza, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i dipendenti Uffici Immigrazione<sup>[1]</sup> affinché, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, venga verificata sempre l'eventuale presenza di un precedente inserimento in SIS e, se del caso, si provveda a cancellarlo qualora dovesse risultare necessario dopo l'esame della specifica situazione.

Considerata la particolare importanza di tale adempimento per la corretta alimentazione delle Banche Dati, indispensabile per garantire efficacia e affidabilità ai sistemi informativi in relazione alla complessiva attività di ordine e sicurezza pubblica, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

Note:

1) e Autorità Nazionali preposte all'inserimento delle segnalazioni ai sensi dall'art. 24 del Regolamento n. 1987/2006 sono gli Uffici Immigrazione delle Questure e il divieto di reingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio, in un unico provvedimento, ed è sempre inserito in SIS, ai sensi dell'art. 96 della Convenzione di applicazione all'Accordo di Schengen, ad opera degli operatori abilitati negli Uffici Immigrazione di ciascuna Questura.